

C.O.N.I.
TERRITORIO e PROM. SPORT
Data: 26/03/2013
N. 0001029/13

Ai Comitati Regionali CONI

OGGETTO: 5 per Mille 2013.

La legge n. 135 del 7 agosto 2012, all'articolo 23, comma 2, stabilisce che *"le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012"* e le *"disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014"*.

Viene pertanto confermata anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 - con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2012 - per il contribuente l'opportunità di destinare una quota, pari al 5 per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Le associazioni sportive, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, interessate ad accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno 2013 provvederanno agli adempimenti e nei tempi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, come sopra ricordato.

Si rammenta che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n°44 possono partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti

per l'ammissione al contributo, siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2013 con contestuale versamento del tributo previsto .

Sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) l'Agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo ha pubblicato la circolare n° 6/E contenente in dettaglio termini e modalità per accedere al beneficio 2013 che di seguito sono sinteticamente ricordati.

1. Requisiti

Possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2013 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono **una rilevante attività di interesse sociale**. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni dilettantistiche (**le società di capitali sono escluse dal beneficio**) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 2**, nella cui organizzazione è **presente il settore giovanile** e che svolgono **prevalentemente** una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2. Modalità di iscrizione

Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2013 devono iscriversi, **entro il 7 maggio 2013**, a pena di decadenza, utilizzando esclusivamente il programma informatico reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it . Le procedure di iscrizione sono state attivate il 22 marzo 2013 e la domanda può essere presentata direttamente dagli enti interessati, se in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Am

3. Elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte

Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine sopra indicato, sono inserite nell'apposito elenco curato dall'Agenzia delle Entrate e pubblicato **entro il 14 maggio 2013**.

Il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica ovvero un suo delegato, qualora riscontri la presenza nel suddetto elenco di eventuali errori di iscrizione, può richiederne la correzione, **entro il 20 maggio 2013, presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente stesso.

La versione aggiornata dell'elenco sarà pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, **entro il 27 maggio 2013**. La copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio sarà trasmessa al CONI affinché sia resa disponibile ai Comitati Regionali CONI.

4. Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco aggiornato (pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 27 maggio 2013 e successivamente reso disponibile ai Comitati Regionali) **entro il 1 luglio 2013** trasmettono, a pena di decadenza, con raccomandata A.R. al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla **persistenza** dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2013, allegandovi, a pena di decadenza, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel sottolineare che la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva con allegazione del documento d'identità è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille, si rammenta che essa dovrà essere conforme all'allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2013" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata relativamente alle informazioni inserite nella domanda di iscrizione, facilitando la definitiva compilazione dei rimanenti campi richiesti.

mm

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2013 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Si invitano i Comitati a prendere contatto con le associazioni del proprio territorio che hanno fatto richiesta di accesso al beneficio del 5 per Mille per evitare che le dichiarazioni sostitutive vengano erroneamente trasmesse alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate.

5. Verifiche

Il Comitato Regionale CONI, competente a ricevere la dichiarazione sostitutiva, procede, **entro il 31 dicembre 2013** ad effettuare i controlli circa la veridicità delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445.

Ciascun Comitato Regionale perverrà all'adozione di un provvedimento complessivo di ammissione, esclusione o decadenza dal beneficio riferito a ciascuna posizione di pertinenza che dovrà essere trasmesso, unitamente all'elenco riepilogativo (file excel secondo il tracciato illustrato nell'allegato 1), alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi (organismisportivi@coni.it) **entro il ~~31 gennaio 2013~~ 31 gennaio 2014**.

Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille (per carenza dei requisiti previsti dalla normativa), cui il Comitato Regionale con **Raccomandata A.R.** è tenuto a comunicare l'esclusione **specificandone la motivazione**, potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (indirizzato alla Direzione Territorio e Promozione dello Sport - Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi - Stadio Olimpico, Tribuna Tevere ingresso 37 - 00135 Roma) entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Alle associazioni decadute (per non aver assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini e con le formalità stabilite dalla normativa) non è previsto proporre ricorso, sebbene i Comitati debbano informarle - anche soltanto a mezzo e-mail - della decadenza dal beneficio intervenuta così da permettere la regolarizzazione della loro posizione, come descritto al successivo punto 6.

Eventuali ricorsi alla Giunta Nazionale proposti dalle associazioni decadute saranno considerati inammissibili.

I Comitati hanno facoltà di rettificare le proprie deliberazioni (adottando un nuovo provvedimento di modifica) qualora fosse accertata successivamente all'assunzione del provvedimento originario la regolarità ovvero l'irregolarità di talune posizioni.

La Direzione Territorio e Promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per l'istruttoria relativa ai ricorsi alla Giunta Nazionale si avvarrà dell'ulteriore contributo di verifica dei Comitati Regionali.

Per l'effettuazione dei controlli ciascun Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture inclusi i collaboratori tecnico-sportivi senza ulteriori costi a carico del Comitato e potrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, rendendo note le misure organizzative adottate.

In ogni caso saranno rispettate le seguenti indicazioni generali:

5.1. soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva

Le dichiarazioni sostitutive soggette alla verifica saranno quelle riferite ai soggetti presenti negli elenchi ufficiali dell'Agenzia delle Entrate e resi disponibili ai Comitati Regionali CONI (elenco pubblicato entro 27 maggio 2013 ed elenco dei soggetti che si sono avvalsi dell'opportunità di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n°44).

5.2. data e modalità di invio

Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate a mezzo raccomandata A.R. entro il termine perentorio del 1 luglio 2013 (**farà fede la data di spedizione del timbro apposto sulla busta che, pertanto dovrà essere conservata unitamente ai documenti**) ed essere accompagnate, a pena di decadenza dal beneficio, dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme, mancanza del documento di identità o trasmissione di un documento scaduto), sono tenuti a darne notizia alle associazioni interessate per permettere la loro regolarizzazione. In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 c.3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 prevede che un documento di identità non in corso di validità possa essere accettato



qualora sia accompagnato, in calce, da una dichiarazione del titolare che ne confermi i dati.

5.3. requisito del riconoscimento ai fini sportivi del CONI

La data di iscrizione al Registro deve corrispondere o essere antecedente al 7 maggio 2013 (termine ultimo per la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate di accesso al beneficio). In considerazione della possibilità di più iscrizioni al Registro per ciascun soggetto giuridico (contraddistinto invece da un unico Codice Fiscale) si raccomanda di ricercare tutte le ulteriori iscrizioni presenti nel Registro, anche se non espressamente riportate nella dichiarazione sostitutiva al fine di appurare la data di decorrenza del riconoscimento CONI. Si ricorda che la sezione parallela CIP gode a tutti gli effetti del riconoscimento ai fini sportivi CONI ed i Comitati possono consultarla mediante il motore di ricerca Pubblico (<http://www.coni.it/registro-societa-sportive.html>).

Qualora i dati riportati sulla dichiarazione sostitutiva per il 5 per Mille non corrispondessero a quelli presenti nel Registro, nell'evidenziare che le verifiche per il 5 per Mille rappresentano anche una verifica indiretta dell'esattezza e coerenza del Registro stesso, sarà necessario distinguere quelle informazioni che se non corrispondenti possono determinare la revoca dell'iscrizione ai sensi delle norme di funzionamento del Registro (delibera di Consiglio Nazionale n° 1394 del 19 giugno 2009) da quelle sanabili dall'interno della stessa associazione/società.

Relativamente alla presenza dei codici di sospensione in talune iscrizioni, si prega di prestare attenzione al codice 1 ed al codice 2 che in particolari situazioni potrebbero non rivelarsi ostativi ai fini della validità del riconoscimento CONI.

In proposito invitiamo i Comitati a contattare l'ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi per definire la regolarità delle posizioni dubbie.

5.4. requisito settore giovanile

Si rammenta che il requisito della **presenza del settore giovanile nell'organizzazione dell'associazione** interessata al beneficio del 5 per Mille deve essere sempre verificato e non va confuso con le opzioni sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la competente FSN o DSA gli elementi che caratterizzano il settore giovanile per la disciplina da essa regolamentata (fasce di età a cui è rivolta, eventuale numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.). Si ribadisce che il beneficio del 5 per mille non riguarda la

totalità delle associazioni sportive dilettantistiche bensì soltanto quel sottoinsieme caratterizzato da **"rilevante attività di interesse sociale"**

5.5. campionatura

Si rammenta che la normativa applicabile contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite le opportune indicazioni all'atto dell'invio degli elenchi degli iscritti al beneficio.

6. Regolarizzazione entro il 30 settembre 2013 delle domande di iscrizione e successive integrazioni documentali

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n°44, gli enti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini indicati dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 (soggetti che non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2013, soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 1 luglio 2013 o che hanno ommesso di allegare la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo, entro il 30 settembre 2013, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale e versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito codice tributo 8115.

Si sottolinea che per poter fruire della suddetta regolarizzazione, le associazioni devono possedere i requisiti sostanziali descritti nei precedenti paragrafi alla data originaria di scadenza per la presentazione della domanda telematica all'Agenzia delle Entrate (7 maggio 2013).

7. Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il benefico del 5 per Mille anno 2013



Adempimenti	scadenza
Iscrizione telematica sito Agenzia Entrate	7 maggio 2013
Pubblicazione elenco associazioni iscritte	14 maggio 2013
Termine per correzione errori di iscrizione	20 maggio 2013
Pubblicazione elenco corretto iscritte al beneficio	27 maggio 2013
Invio dichiarazioni sostitutive ai Comitati Provinciali CONI XXXXXXXX <u>Regionale</u>	1 luglio 2013
Regolarizzazione domande di iscrizione e successive integrazioni documentali	30 settembre 2013
Termine controlli veridicità dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Provinciali CONI XXXXXXXX del C.R. Lombardia	31 dicembre 2013
Trasmissione da parte dei Comitati Provinciali CONI all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi dell'elenco dei decaduti, ammessi ed esclusi del proprio territorio	31 gennaio 2013 XXXXXXXX <u>31 gennaio 2014</u>
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo dei decaduti, ammessi ed esclusi	15 marzo 2013 <u>15 marzo 2014</u>
Pubblicazione elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche decadute, ammesse ed escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2013 <u>31 marzo 2014</u>

Per ulteriori informazioni si potrà prendere contatto con l'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi ai nn. 06 36857228 o 06 36857724 oppure via e-mail all'indirizzo organismisportivi@coni.it.

Cordiali saluti.


Il Segretario Generale
Roberto Fabbricini